

Bolzano, li 04 febbraio 2014
Dato in spedizione il 04 febbraio 2014

CONTOR INFORMA 01 / 2014

anno 2014

Legge di stabilità 2014 - imprese	1	Pagamenti elettronici obbligatori ??.....	4
Legge di stabilità 2014 - privati	3	Voucher 2014	5
Versamento premio INAIL rinviato.....	4	Cose da bruciare	5

LEGGE DI STABILITÀ 2014 - IMPRESE

La legge di stabilità è diventata il vaso di Pandora in cui riporre ogni possibile previsione normativa (nell'attuale sono presenti 749 commi). In questo paragrafo sono riportate le novità di maggior rilievo per le imprese.

Rivalutazione dei beni d'impresa – alle imprese è data possibilità di rivalutare le proprie immobilizzazioni materiali e immateriali, in sede di chiusura del bilancio 2013, riallineandone i valori al valore di mercato; prerequisite è che tali beni fossero già iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2012.

Per i beni ammortizzabili è prevista un'aliquota sostitutiva del 16%, per quelli non ammortizzabili l'aliquota è invece fissata al 12%. I maggiori ammortamenti potranno essere detratti solo dal terzo esercizio successivo alla rivalutazione (in caso di vendita, la rivalutazione vale dal quarto anno). La riserva di rivalutazione verrà iscritta in un'apposita fondo di rivalutazione in sospensione d'imposta. Quest'ultimo sarà affrancabile mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Il pagamento delle imposte sostitutive va effettuato mediante versamento di tre rate di uguale importo senza aggiunta d'interessi. La prima rata scade con il termine di pagamento delle imposte calcolate nel modello UNICO 2014.

Leasing abbreviato – per i contratti di leasing conclusi a partire dal 1° gennaio 2014, si potrà beneficiare del riconoscimento fiscale di una minor durata del tempo di deducibilità delle rate del leasing. In particolare la maggior parte dei contratti potrà avere una durata pari alla metà della durata dell'ammortamento fiscale (prima il limite era pari a 2/3). Nella prassi questo consente di raddoppiare il tasso di ammortamento attraverso il leasing finanziario.

Nel caso del leasing immobiliare, la durata minima potrà essere pari al massimo a 12 anni (8,33 %). Per le autovetture impiegate promiscuamente la durata del leasing minima (fiscalmente riconosciuta) rimarrà invece pari ai precedenti 4 anni (48 mesi).

Esempio: per gli autocarri, il tasso d'ammortamento è del 20% (pari a 5 anni e quindi 60 mesi). In caso di acquisto mediante leasing la deduzione massima riconosciuta delle rate potrà quindi essere pari a 30 mensilità, questo anche qualora la durata contrattuale fosse inferiore. Per evitare complicazioni contabili è tuttavia sempre preferibile scegliere una durata del leasing pari o superiore alla durata minima fiscale consentita.

Liberi professionisti: i liberi professionisti ed i loro eventuali studi associati, potranno, detrarre i canoni di leasing derivanti dall'acquisto di un immobile, se il relativo contratto di leasing finanziario è stato sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2014. La durata minima, fiscalmente riconosciuta, sarà di 12 anni. Le altre previsioni in tema di deducibilità del leasing sottoscritto da un professionista rimangono invariate.

ACE – aiuto alla crescita economica – l'agevolazione fiscale prevista in caso di aumento della capitalizzazione verrà aumentata dal 3 al 4%.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una rendita figurativa del capitale proprio, calcolata sugli aumenti

del capitale investito a partire dal 2011 determinato dai nuovi versamenti effettuati e/o dagli utili non distribuiti, al netto degli eventuali disinvestimenti e/o distribuzioni di utili. L'importo così calcolato, può essere dedotto dalla base imponibile dell'imposta sui redditi e rappresenta nella maggior parte dei casi una parziale esenzione d'imposta. Nelle società di persone, si prende quale base per la rilevazione dell'incremento patrimoniale, l'intero patrimonio netto.

Fino al 2013 la percentuale di deducibilità dell'incremento patrimoniale era pari al 3%, quest'ultima sarà aumentata al 4% nel 2014 e nei due anni successivi sarà nuovamente incrementata rispettivamente al 4,5 e al 4,75%. Di tali maggiori deduzioni non si potrà tuttavia tenere conto nel calcolo degli acconti.

Rilevazione delle perdite su crediti – le perdite su crediti realizzate ed iscritte in ossequio ai principi contabili nazionali, sarà immediatamente riconosciuta anche ai fini fiscali. Tale modifica ha effetto dal periodo d'imposta 2013.

Servizi di pubblicità via internet – imprese e professionisti che acquisteranno a partire dal 2014, servizi di pubblicità via internet, dovranno effettuare i pagamenti a mezzo banca. In fase di pagamento dovranno essere comunicati i dati del fornitore e la relativa partita iva italiana. Le banche saranno poi tenute a fornire le presenti informazioni all'amministrazione finanziaria.

La presente disposizione riguarda la pubblicità effettuata in internet, le inserzioni pubblicitarie nelle pagine web e tutti i sistemi di ricerca sponsorizzata (Search Advertising), i quali dovranno quindi essere acquistati da soggetti muniti di partita iva italiana.

IMU – detraibilità parziale – l'imposta comunale sugli immobili IMU potrà essere parzialmente detratta dall'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2013 nella misura del 30%. Per il periodo fiscale 2014 e per i periodi successivi, tale percentuale sarà limitata al 20%. La detrazione vale limitatamente agli immobili strumentali. Ai fini IRAP, l'IMU rimane pienamente indetraibile, come in passato.

IRAP – deduzione per le nuove assunzioni – a partire dal 2014 viene concessa una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 15.000€ per ogni nuova assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La validità della deduzione è limitata all'anno di assunzione ed ai due successivi.

La deduzione si somma a quelle già esistenti (cuneo fiscale). Le nuove assunzioni sono calcolate come aumento della forza lavoro impiegata rispetto alla media di forza lavoro impiegata nel periodo d'imposta precedente. Si tratta di una disposizione già introdotta nel 2005 ed oggi inserita in modo permanente nella legge IRAP.

Transfer pricing anche ai fini IRAP – quanto previsto in tema di transfer pricing, vale retroattivamente a partire dal periodo d'imposta 2008 anche ai fini IRAP. Essendo questa una nuova interpretazione legale con riflessi su periodi d'imposta passati, non potranno essere applicate sanzioni su eventuali accertamenti inerenti ad anni fiscali precedenti al 2013 (e quindi fino al 2012 incluso).

Web Tax – con decorrenza 1° luglio 2014 gli imprenditori ed i professionisti che acquistano servizi pubblicitari in o per mezzo di internet, dovranno avvalersi esclusivamente di soggetti aventi partita iva italiana. I fornitori esteri dovranno quindi aprire un'apposita partita iva italiana, senza la quale non potranno più operare.

Fatture di vendita autotrasportatori – le imprese di trasporto possono emettere le fatture per il trasporto di merce per conto terzi anche oltre il mese di effettuazione del trasporto, rimanendo tuttavia all'interno del trimestre. Le fatture in questione devono essere registrate entro la fine del trimestre successivo.

Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici – a partire dal 1° Gennaio 2014, in ogni caso di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici sarà applicata l'Iva al 10%, indipendentemente dal luogo in cui il distributore è localizzato. Fino al 2013 in taluni casi era infatti applicata l'aliquota del 4%. Le imprese potranno adeguare i contratti di fornitura sottoscritti fino al 4 Agosto 2013 per un importo pari all'incremento d'aliquota.

Compensazione dei crediti IRPEF, IRES e IRAP – dal 2014 tutti i crediti d'imposta pari o superiori a 15.000 € ciascuno, per poter essere portati in compensazione dovranno essere certificati da un commercialista o da un revisore (per le società di capitali che ne hanno uno). Tale certificazione è rilasciata nel modello UNICO 2014 o IRAP 2014. Tale previsione vale anche per le addizionali e le imposte sostitutive.

Reclamo e mediazione tributaria – in caso di contenzioso tributario inerente ad una richiesta inferiore ai 20.000, si deve presentare prima del ricorso una proposta di mediazione all'agenzia delle entrate (entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso d'accertamento). La mediazione potrà durare fino ad un massimo di 90 giorni, in caso di esito negativo si dovrà depositare entro 30 giorni, presso la cancelleria della Commissione Tributaria,

il ricorso e costituirsi in giudizio. Le nuove regole valgono per gli atti notificati a partire dal 3 Marzo 2014.

Altre novità

Per le società agricole sono state ripristinate le presenti agevolazioni:

- Le società agricole (di persone o di capitali) possono optare per una tassazione sulla base delle rendite catastali;
- Le società agricole (di persone o di capitali) che svolgono attività di manipolazione, conservazione, etc. di prodotti agricoli possono optare per una tassazione forfettaria dei redditi del 25% del volume d'affari annuo.

L'agevolazione che permetteva agli agricoltori di pagare l'imposta di registro in misura fissa in fase d'acquisto di terreni agricoli è stata confermata. Inizialmente con la riforma delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sembrava essere stata soppressa. Permane quindi la possibilità per la piccola proprietà contadina di beneficiare dell'imposta di registro ed ipotecaria in forma fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%.

LEGGE DI STABILITÀ 2014 - PRIVATI

Di seguito un breve riassunto delle novità fiscali per l'ambito privato.

Novità per i rimborsi dai modelli 730 - In caso di rimborsi per importi superiori a 4.000 euro, sarà l'Agenzia delle Entrate a restituire le somme spettanti e non più il sostituto d'imposta. L'Agenzia delle Entrate avrà sei mesi di tempo (dal termine di spedizione del mod. 730) per effettuare i controlli preventivi e per poi procedere ai rimborsi.

"Rottamazione cartelle esattoriali" – Viene prevista una sorte di rottamazione delle cartelle a ruolo già presentate all'incasso presso il concessionario entro la data del 31 ottobre 2013. La rottamazione in poche parole concerne però solo gli interessi e le competenze del concessionario.

Importi minimi per accertamenti – viene fissata una soglia minima di EUR 30,00 per accertamenti e riscossione di imposte, la quale non vale però per imposte locali o comunali.

Locazioni abitative - La legge di stabilità dispone, che dal 2014 la riscossione di canoni di locazione di immobili abitativi debba avvenire obbligatoriamente con mezzi di pagamento diversi dal contante. In deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contante, questo obbligo vale a prescindere dall'importo del canone di locazione. La disposizione in oggetto non vale per le locazioni aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica o immobili strumentali.

Bonus fiscale per interventi di riqualificazione energetica - È stata disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 della detrazione Ires/Irpef al 65 per cento per lavori di riqualificazione energetica. L'agevolazione scenderà poi al 50 per cento nel 2015.

Bonus fiscale per interventi di recupero edilizio - È prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità. L'agevolazione verrà poi ridotta al 40 per cento per le spese sostenute nel 2015 e spetterà nella misura prevista a regime dal 2016 (36 per cento su un tetto massimo di 48.000 euro).

Bonus fiscale per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici - Viene anche confermata per tutto il 2014 la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili/elettrodomestici ad alta efficienza energetica in misura del 50 per cento con un tetto di spesa di 10.000 euro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni - È stata reintrodotta la possibilità di rivalutare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o usufrutto;
- partecipazioni in società non quotate, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Possono usufruire della rivalutazione agevolata le persone fisiche, che possiedono i suddetti terreni e/o partecipazioni non in regime d'impresa e alla data del 01 gennaio 2014, nonché le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali.

Entro il 30 giugno 2014 dovrà:

- essere redatta una perizia di stima asseverata;
- essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in misura del 2 per cento sul valore delle partecipazioni non qualificate o 4 per cento sul valore delle partecipazioni qualificate e dei terreni

Gestione separata INPS – aliquote contributive - Per i pensionati ed iscritti ad altre forme previdenziali che svolgono un'attività di lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, l'aliquota relativa ai contributi dovuti sale per il 2014 dall'attuale 21 per cento al 22 per cento. Sempre per il 2014, è confermata invece al 27,72 per cento l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi privi di altra cassa previdenziale o non pensionati.

Riordino detrazioni Irpef - per fortuna il Governo non è intervenuto entro il 31 gennaio 2014 con specifici provvedimenti allo scopo di "razionalizzare" gli oneri detraibili ai fini Irpef per il 2013 (!), e quindi non ha cambiato la percentuale di detraibilità di alcuni oneri personali retroattivamente per il 2013 dall'attuale 19 per cento al 18 per cento e dal 2014 al 17 per cento. Si ricorda che il DI n. 102/2013 c.d. "Decreto IMU" ha già disposto la riduzione del limite di detrazione per i premi assicurativi (relativi a polizze vita, infortuni, polizze morte, invalidità permanente e non autosufficienza) dall'attuale limite di 1.291,14 euro:

- a 630,00 euro per il 2013;
- a 530,00 euro per il 2014

VERSAMENTO PREMIO INAIL RINVIATO

La legge di stabilità è intervenuta anche nel conguaglio INAIL: dal 2014 sarà applicata una riduzione al premio annuale, la cui misura deve però essere ancora fissata.

Considerato che la Finanziaria 2014 ha previsto la riduzione, per il 2014, dei premi e contributi INAIL, è stato posticipato **dal 16.2 al 16.5.2014** il termine per il relativo versamento.

Le riduzioni tengono conto sia del codice attività della ditta che anche degli infortuni denunciati da parte della ditta. Le istruzioni operative per l'applicazione della predetta riduzione saranno comunicate "quanto prima" dall'Istituto.

In merito alla rateazione dei premi, l'INAIL, con la Nota in esame, precisa che i versamenti, per effetto del differimento, saranno ridotti a tre, ma che il numero delle rate sarà comunque ragguagliato a quattro. In sostanza:

- primo versamento al 16 maggio 2014, pari al 50% del premio (corrispondente quindi alle prime 2 rate), senza maggiorazione di interessi;
- secondo versamento al 20 agosto 2014, pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi;
- terzo versamento al 17 novembre 2014, pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

L'INAIL, a riguardo, ricorda che il tasso d'interesse applicabile alla seconda e terza rata è pari al 2,08%.

Questo sconto per il 2014 ha delle ripercussioni anche sul conteggio a saldo per il 2013, in quanto le software house devono ancora implementare le relative procedure. Quindi la regolazione del premio 2013, utile per chiudere il bilancio 2013 con ogni probabilità sarà disponibile più tardi del solito.

PAGAMENTI ELETTRONICI OBBLIGATORI ??

Nella continua lotta dello Stato contro i pagamenti in contanti si sta lentamente inserendo un nuovo tassello: l'obbligo di accettare, per i pagamenti superiori ai 30,00 € le carte elettroniche di pagamento.

Inizialmente l'introduzione del presente obbligo era stata fissata per il 1° Gennaio 2014, successivamente prorogata al 28 marzo 2014 ed attualmente fissata nel 30 giugno 2014 (anche se già si parla di una nuova proroga al 2015).

Per effetto di tale disposizione, a partire da quando la norma entrerà definitivamente in vigore, gli esercenti attività commerciali, i prestatori di servizi ed i professionisti dovranno obbligatoriamente accettare, su richiesta del cliente, pagamenti superiori ai 30,00€, per mezzo di carte di credito o bancomat.

Le imprese ed i professionisti dovranno quindi munirsi del dispositivo POS, di modo da garantire ai clienti questa forma di pagamento. Questo comporta inevitabili costi (per l'affitto del POS e le commissioni d'incasso) e problematiche organizzative (si pensi ad esempio al pittore che ha imbiancato la cucina, o alla guida alpina che accompagna una comitiva; in questi casi dovranno portarsi rispettivamente un POS nella cassetta degli attrezzi e nello zaino?).

Contro questa previsione è da tempo in atto una accesa discussione legata anche al fatto che risulta non infondato il dubbio che dietro a questa operazione si celi un non indifferente interesse di banche e produttori di POS.

Attualmente non sono previste sanzioni per la mancata applicazione della norma, ma tuttavia è immaginabile che le stesse verranno introdotte in sede di definitiva entrata in vigore della legge.

VOUCHER 2014

Novità e cambiamenti in vista anche per il lavoro accessorio (c.d. "Voucher") per il 2014.

Dal 2014 è stata abolita la denuncia INAIL del rapporto di lavoro accessorio, da fare separatamente, in quanto integrata adesso nella dichiarazione di rapporto all'INPS.

Per poter eseguire la dichiarazione di rapporto mediante l'applicativo web della pagina dell'INPS (da fare almeno 1 giorno prima dell'inizio della prestazione lavorativa), deve però risultare un credito di almeno EUR 10,00 sul conto prepagato dei Voucher.

Di solito tra il versamento degli importi mediante modello F24 e il relativo accredito sulla posizione del committente passano 2-3 settimane. Per questo bisogna organizzarsi bene per disporre dei soldi necessari (ed a maggior ragione, per poter denunciare il rapporto).

Preghiamo pertanto di informarci tempestivamente (almeno 3 settimane prima) su eventuali nuovi rapporti di lavoro accessorio tramite voucher.

COSE DA BRUCIARE

Il nostro Codice Civile stabilisce un periodo di 10 anni per la conservazione di tutta la documentazione aziendale e contabile. Con apposita legge questo periodo di conservazione minima è stato esteso a 13 anni per tutta la documentazione riguardante le paghe dei dipendenti. L'inizio dell'anno nuovo è la volta buona per sistemare gli incartamenti contabili. Vale comunque il principio che le carte dell'azienda non vanno cestinate, ma vanno bruciate appositamente, perché solo così non vi è pericolo che vadano a finire nelle mani sbagliate. Quali sono i documenti che attualmente possono essere distrutti:

Non bruciare mai:

La norma dice che questi documenti potranno comunque essere bruciati, una volta decorsi i termini prescritti. Consigliamo però di non farlo, in quanto si tratta di documentazione che potrà tornare utile:

- le dichiarazioni dei redditi e gli allegati documenti di spesa (fatture mediche, INPS, ecc.),
- le fatture relative agli acquisti di beni ammortizzabili,
- le fatture relative ai lavori di ristrutturazione e di costruzioni edili,
- i bilanci dei singoli anni,
- tutta la documentazione relativa al contenzioso fiscale non ancora definito,
- tutta la documentazione relativa ai mutui ancora in corso,
- i registri contabili dei singoli anni (registro IVA e registro Prima Nota),
- tutta la documentazione sulla sicurezza sul lavoro (legge 626)
- tutta la documentazione sull'autotutela nell'igiene (HACCP)

Bruciare definitivamente:

Fino al 31/12/2011 compreso

- il giornale di fondo del Suo registratore di cassa (se ancora su rotolo e non elettronico); bisogna considerare che l'ultimo corrispettivo sul rotolo deve avere almeno 2 anni; potrà quindi buttare via anche mese per mese (e quindi anche in corso d'anno) i rotoli che presentino più di due anni. Gli scontrini di chiusura giornaliera vanno invece conservati 10 anni.

Con data anteriore al 31/12/2003

- tutte le fatture (tranne le eccezioni di cui sopra),
- tutte le bolle di accompagnamento,
- tutti i documenti di trasporto (bolle di consegna)
- tutte le lettere, le commissioni, la corrispondenza ecc.,
- tutte le stampe contabili ed IVA,
- tutta la documentazione bancaria (con le eccezioni di cui sopra).

Con data anteriore al 31/12/2000

- tutti i cedolini paga, il libro presenze delle persone che non sono più impiegate presso la Sua azienda
- tutta l'altra documentazione della contabilità paghe, limitatamente alle persone non più in forza

Considerando che negli archivi INPS c'è parecchio caos, consigliamo di conservare sempre tutte le documentazioni paghe, senza limiti di tempo, in particolare per il personale ancora oggi in forza. Bisogna però considerare che anche un dipendente non più in forza potrà presentarsi in futuro e chiedere copie o documenti, per risolvere con l'INPS un eventuale problematica futura e trattandosi della sua pensione è sempre buona norma collaborare con lui in questo frangente. Pertanto consigliamo di conservare tutta la documentazione relativa ai dipendenti, finché gli stessi ed i loro diretti discendenti siano in vita.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch